

TITOLO	2020.1.10.4.1
	2020.1.10.22.5
LEGISLATURA	XI

Il giorno 11 marzo 2021 si è riunito a distanza, in collegamento telematico, ai sensi dell'art.7, comma 1 del Regolamento per l'organizzazione e il funzionamento interno del Corecom, approvato con deliberazione n. 321 del 18/10/2018, il Corecom dell'Emilia-Romagna con la partecipazione dei componenti:

STEFANO CUPPI	Presidente
ALFONSO UMBERTO CALABRESE	Vicepresidente
MARIA GIOVANNA ADDARIO	Componente

Svolge le funzioni di segretario la dott.ssa RITA FILIPPINI

OGGETTO: Esiti dell'istruttoria per la contestazione alla società XXX, titolare di autorizzazione alla fornitura di servizi di media audiovisivi lineari su frequenze televisive terrestri identificati dal marchio "X", per la presunta violazione dell'articolo 38, comma 5 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e successive modifiche ed integrazioni ("Limiti di affollamento").



Viale Aldo Moro, 44 - 40127 Bologna - Tel. 051 527 5501 -

email corecom@regione.emilia-romagna.it PEC corecom@postacert.regione.emilia-romagna.it

WEB www.assemblea.emr.it/corecom

VISTA la legge regionale 30 gennaio 2001 n. 1, recante *“Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato Regionale per le Comunicazioni (CORECOM)”*, pubblicata in B.U. 1 febbraio 2001, n. 15;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*, pubblicata nel supplemento ordinario n. 154/L alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale del 31 luglio 1997, n. 177;

VISTO il *“Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici”*, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale del 7 settembre 2005, n. 208, come modificato in particolare dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale del 29 marzo 2010, n. 73;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante *“Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di Giustizia delle Comunità europee”*, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante *“Modifiche al sistema penale”* pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n. 329;

VISTA la delibera n. 353/11/CONS del 23 giugno 2011 ss. modifiche, recante *“Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale”*;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, ed il relativo allegato A, recante *“Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante *“Linee guida delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”*;

VISTA la delibera n. 581/15/CONS del 16 ottobre 2015 con la quale è stato approvato il nuovo *“Testo del regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni”*;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza nazionale in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;



Viale Aldo Moro, 44 - 40127 Bologna - Tel. 051 527 5501 - 527.6308 - Fax 051 527.5059

email corecom@regione.emilia-romagna.it PEC corecom@postacert.regione.emilia-romagna.it

WEB www.assemblea.emr.it/corecom

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio con la quale è stato prorogato fino al 15 ottobre 2020 lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125 con il quale è stato prorogato fino al 31 gennaio 2021 lo stato di emergenza nazionale in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2 con il quale è stato prorogato fino al 30 aprile 2021 lo stato di emergenza nazionale in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante "Misure di potenziamento del sistema sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 70 del 17 marzo 2020";

VISTA la delibera n. 129/20/CONS del 18 marzo 2020, recante "Atto di richiamo sul rispetto dei principi vigenti a tutela della correttezza dell'informazione con riferimento al tema "coronavirus Covid-19";

VISTO l'Accordo quadro sottoscritto il 28 novembre 2017 fra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative e delle regioni e delle Province autonome, prorogato con delibera n. 683/20/CONS recante " Proroga dell'accordo quadro tra l'autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la conferenza delle regioni e province autonome e la conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome, concernente l'esercizio delle funzioni delegate ai comitati regionali per le comunicazioni e delle relative convenzioni";

VISTA la Convenzione per il conferimento e l'esercizio della delega di funzioni ai Comitati regionali per le Comunicazioni sottoscritta in data 28 dicembre 2017 dal Presidente dell' Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, dal Presidente delle Regione Emilia-Romagna, dalla Presidente del Comitato regionale per le comunicazioni Emilia-Romagna ed in particolare l'art. 4 della stessa che delega al Corecom l'esercizio della funzione di "vigilanza sul rispetto delle norme in materia di esercizio dell'attività radiotelevisiva locale, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell'emittenza locale privata, e della concessionaria pubblica, per l'ambito di diffusione regionale, con particolare riferimento agli obblighi in materia di programmazione, anche a tutela delle minoranze linguistiche e dei minori, pubblicità e contenuti radiotelevisivi previsti dal Tusmar, come integrato dai Regolamenti attuativi dell'Autorità".

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 38, comma 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e successive modifiche ed integrazioni, "la trasmissione di messaggi pubblicitari televisivi da parte delle emittenti e dei fornitori di contenuti televisivi in ambito locale non può eccedere il 25 per cento di ogni ora e di ogni giorno di programmazione. Un'eventuale eccedenza, comunque non superiore al 2 per cento nel corso di un'ora, deve essere recuperata nell'ora antecedente o successiva".



Viale Aldo Moro, 44 - 40127 Bologna - Tel. 051 527 5501 - 527.6308 - Fax 051 527.5059

email corecom@regione.emilia-romagna.it PEC corecom@postacert.regione.emilia-romagna.it

WEB www.assemblea.emr.it/corecom

RILEVATO che, dai risultati dell'attività di monitoraggio espletata dal Corecom Emilia-Romagna, relativamente ai programmi trasmessi dal giorno 12 settembre 2020 al giorno 18 settembre 2020 dalla società XXX - con sede in via XXX, titolare dell'autorizzazione per la fornitura di servizi di media audiovisivi lineari su frequenze televisive terrestri in ambito locale con il marchio "X" - pare evincersi la violazione del dispositivo di cui all'art. 38, comma 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e successive modifiche ed integrazioni. Nello specifico:

- il giorno 12 settembre, nella fascia oraria 15-16, ha trasmesso spot pubblicitari per una durata di 19 minuti 45 secondi pari ad una percentuale del 32,92%, eccedenti il 25% di ogni ora di programmazione;
- il giorno 12 settembre, nella fascia oraria 17-18, ha trasmesso spot pubblicitari per una durata di 21 minuti 36 secondi pari ad una percentuale del 36,00%, eccedenti il 25% di ogni ora di programmazione;
- il giorno 12 settembre, nella fascia oraria 20-21, ha trasmesso spot pubblicitari per una durata di 19 minuti 08 secondi pari ad una percentuale del 31,89%, eccedenti il 25% di ogni ora di programmazione;
- il giorno 14 settembre, nella fascia oraria 20-21, ha trasmesso spot pubblicitari per una durata di 19 minuti 07 secondi pari ad una percentuale del 31,86%, eccedenti il 25% di ogni ora di programmazione;
- il giorno 14 settembre, nella fascia oraria 21-22, ha trasmesso spot pubblicitari per una durata di 17 minuti 47 secondi pari ad una percentuale del 29,64%, eccedenti il 25% di ogni ora di programmazione;
- il giorno 14 settembre, nella fascia oraria 22-23, ha trasmesso spot pubblicitari per una durata di 16 minuti 32 secondi pari ad una percentuale del 27,56%, eccedenti il 25% di ogni ora di programmazione;
- il giorno 14 settembre, nella fascia oraria 23-24, ha trasmesso spot pubblicitari per una durata di 17 minuti 39 secondi pari ad una percentuale del 29,42%, eccedenti il 25% di ogni ora di programmazione;
- il giorno 15 settembre, nella fascia oraria 17-18, ha trasmesso spot pubblicitari per una durata di 24 minuti 53 secondi pari ad una percentuale del 41,47%, eccedenti il 25% di ogni ora di programmazione;
- il giorno 15 settembre, nella fascia oraria 20-21, ha trasmesso spot pubblicitari per una durata di 23 minuti 32 secondi pari ad una percentuale del 39,22%, eccedenti il 25% di ogni ora di programmazione;



- il giorno 15 settembre, nella fascia oraria 21-22, ha trasmesso spot pubblicitari per una durata di 16 minuti 45 secondi pari ad una percentuale del 27,92%, eccedenti il 25% di ogni ora di programmazione;
- il giorno 15 settembre, nella fascia oraria 22-23, ha trasmesso spot pubblicitari per una durata di 16 minuti 36 secondi pari ad una percentuale del 27,67%, eccedenti il 25% di ogni ora di programmazione;
- il giorno 15 settembre, nella fascia oraria 23-24, ha trasmesso spot pubblicitari per una durata di 16 minuti 34 secondi pari ad una percentuale del 27,61%, eccedenti il 25% di ogni ora di programmazione;
- il giorno 16 settembre, nella fascia oraria 10-11, ha trasmesso spot pubblicitari per una durata di 16 minuti 46 secondi pari ad una percentuale del 27,94%, eccedenti il 25% di ogni ora di programmazione;
- il giorno 16 settembre, nella fascia oraria 20-21, ha trasmesso spot pubblicitari per una durata di 21 minuti 57 secondi pari ad una percentuale del 36,58%, eccedenti il 25% di ogni ora di programmazione;
- il giorno 16 settembre, nella fascia oraria 21-22, ha trasmesso spot pubblicitari per una durata di 16 minuti 35 secondi pari ad una percentuale del 27,64%, eccedenti il 25% di ogni ora di programmazione;
- il giorno 16 settembre, nella fascia oraria 22-23, ha trasmesso spot pubblicitari per una durata di 16 minuti 54 secondi pari ad una percentuale del 28,17%, eccedenti il 25% di ogni ora di programmazione;
- il giorno 17 settembre, nella fascia oraria 20-21, ha trasmesso spot pubblicitari per una durata di 23 minuti 31 secondi pari ad una percentuale del 39,19%, eccedenti il 25% di ogni ora di programmazione;
- il giorno 17 settembre, nella fascia oraria 21-22, ha trasmesso spot pubblicitari per una durata di 17 minuti 44 secondi pari ad una percentuale del 29,56%, eccedenti il 25% di ogni ora di programmazione;



Viale Aldo Moro, 44 -

40127 Bologna - Tel. 051

527 5501 - 527.6308 - Fax 051 527.5059 email corecom@regione.emilia-romagna.it PEC

corecom@postacert.regione.emilia-romagna.it

WEB www.assemblea.emr.it/corecom

- il giorno 17 settembre, nella fascia oraria 22-23, ha trasmesso spot pubblicitari per una durata di 17 minuti 25 secondi pari ad una percentuale del 29,03%, eccedenti il 25% di ogni ora di programmazione;
 - il giorno 17 settembre, nella fascia oraria 23-24, ha trasmesso spot pubblicitari per una durata di 20 minuti 45 secondi pari ad una percentuale del 34,58%, eccedenti il 25% di ogni ora di programmazione;
- il giorno 18 settembre, nella fascia oraria 20-21, ha trasmesso spot pubblicitari per una durata di 18 minuti 06 secondi pari ad una percentuale del 30,17%, eccedenti il 25% di ogni ora di programmazione;
- il giorno 18 settembre, nella fascia oraria 21-22, ha trasmesso spot pubblicitari per una durata di 16 minuti 04 secondi pari ad una percentuale del 26,78%, eccedenti il 25% di ogni ora di programmazione;
 - il giorno 18 settembre, nella fascia oraria 22-23, ha trasmesso spot pubblicitari per una durata di 17 minuti 45 secondi pari ad una percentuale del 29,58%, eccedenti il 25% di ogni ora di programmazione.

DATO ATTO che:

- riscontrata, per come evidenziato, la presunta violazione del citato art. 38, comma 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177 e successive modifiche ed integrazioni da parte della società XXX in relazione ai richiamati spot pubblicitari, trasmessi con il marchio "X", in data 15.12.2020 la dirigente del Corecom, dott.ssa Rita Filippini, provvedeva a redigere verbale di accertamento (prot. NP.2020.3612) con il quale veniva accertato che nei fatti menzionati è configurabile, da parte della società XXX - con sede in via XXXX (BO), Codice fiscale e Partita IVA 09862630150, titolare dell'autorizzazione per la fornitura di servizi di media audiovisivi lineari su frequenze televisive terrestri in ambito locale con il marchio "X" - la presunta violazione delle disposizioni contenute nell'articolo 38, comma 5 del decreto legislativo n. 177/2005 e successive modifiche ed integrazioni relativamente ai giorni 12, 14, 15, 16, 17 e 18 settembre 2020;



Viale Aldo Moro, 44 -

527 5501 - 527.6308 - Fax 051 527.5059 email corecom@regione.emilia-romagna.it PEC

corecom@postacert.regione.emilia-romagna.it

WEB www.assemblea.emr.it/corecom

40127 Bologna - Tel. 051

- in data 15.12.2020, la stessa Dirigente provvedeva a notificare alla società, a mezzo PEC, l'atto di contestazione (prot. AL.2020.26386) con il quale si contestava la presunta violazione delle disposizioni sopra richiamate.

PRESO ATTO che la società XXX., in seguito al ricevimento di detto atto di contestazione, con nota prot. AL.2021.1163 del 18.01.2021, formulava richiesta di accesso agli atti, che veniva concordata per il giorno 04.02.2021; in data 04.02.2021 presso gli uffici del Corecom Emilia-Romagna veniva rilasciata copia degli atti del procedimento, compreso hard disk contenente le registrazioni audiovisive contestate.

CONSIDERATO che, con successiva memoria prot. AL.2021.3735 del 15.02.2021, la società XXX eccepiva che:

- «prima di entrare nel merito del procedimento e della contestazione fatta a XXX, preme soffermarsi sul momento di grande difficoltà che hanno attraversato il nostro paese ed il mondo intero nell'anno 2020 e che stanno ancora attraversando senza vederne una conclusione ravvicinata nel tempo;
la pandemia COVID-19 ha causato alle piccole e medie imprese, all'interno delle quali la società si colloca, enormi difficoltà di carattere economico e sociale che ne hanno perfino minato la continuità aziendale. Nei momenti di lockdown (marzo e aprile 2020) il fatturato della società ha registrato un decremento del 50% a causa della chiusura della maggior parte degli esercizi commerciali e delle microimprese, asse portante dell'attività;
- nel periodo di settembre, quando si stava intravedendo una possibile ripresa delle attività economiche - periodo sul quale si è incentrato il controllo del Corecom sugli affollamenti pubblicitari - l'emittente, come probabilmente anche tante altre emittenti, per favorire una ripresa della propria clientela, ha accentuato la messa in onda di spot pubblicitari, una buona parte a titolo gratuito, per cercare di ritornare ad una economia più stabile, poi successivamente venuta meno con le chiusure dei ristoranti e dei piccoli negozi. Nonostante ciò, dai controlli effettuati sulle segnalazioni di sfioramento orario della pubblicità indicate dal Corecom non si sono riscontrati particolari eccessi, come di seguito si preciserà;
- con questo non si vuole contestare il lavoro di controllo sulle emittenti televisive che il Corecom svolge e che fa parte dei suoi compiti istituzionali, ma si chiede che, in un momento così particolare come quello attuale, le segnalazioni del Corecom possano essere accolte come un monito, come un insegnamento e non come una repressione;

Viale Aldo Moro, 44 -



40127 Bologna - Tel. 051

527 5501 - 527.6308 - Fax 051 527.5059 email corecom@regione.emilia-romagna.it PEC

corecom@postacert.regione.emilia-romagna.it

WEB www.assemblea.emr.it/corecom

- applicare sanzioni in questo momento, anche per differenze di modesta entità, non sembra il modo migliore per aiutare e per far crescere il nostro settore duramente colpito da questa pandemia;
- si vuole precisare, inoltre, che la nostra azienda, con grandi sacrifici, non ha ricorso agli ammortizzatori sociali utilizzando solamente quanto previsto nel decreto liquidità di marzo 2020;
- entrando nel merito della contestazione, si sottolinea quanto segue:
 - 12 settembre 2020 dalle 15,00 alle 16,00: si rilevano due telepromozioni all'interno di un programma televisivo per complessivi 12 minuti circa. La telepromozione rientra nell'affollamento giornaliero e non in quello orario, pertanto la pubblicità da considerare in questa fascia oraria si deve riferire esclusivamente ad una barra pubblicitaria della durata di 3 minuti e 7 secondi e non a quanto dal Corecom indicato in 19 minuti e 45 secondi;
 - 12 settembre 2020 dalle 17,00 alle 18,00: si rileva un messaggio promozionale della durata di 15 minuti ed una trasmissione non prodotta dalla scrivente società con all'interno 3 minuti di pubblicità che dovrebbero essere intesi come sponsorizzazione del programma. Se i messaggi vengono considerati tutti spot e non sponsorizzazione, risultano 18 minuti circa e non 21 minuti e 36 secondi; se invece viene considerata sponsorizzazione, l'affollamento si riduce a 15 minuti;
 - 12 settembre 2020 dalle ore 20,00 alle 21,00: si rilevano due telepromozioni all'interno di un programma televisivo per complessivi 12 minuti circa. La telepromozione rientra

Viale Aldo Moro, 44 -



40127 Bologna - Tel. 051

527 5501 - 527.6308 - Fax 051 527.5059 email corecom@regione.emilia-romagna.it PEC

corecom@postacert.regione.emilia-romagna.it

WEB www.assemblea.emr.it/corecom

- nell'affollamento giornaliero e non in quello orario, pertanto la pubblicità all'interno di questa fascia oraria è rappresentata da tre barre pubblicitarie della durata complessiva di 6 minuti e 49 secondi e non di 19 minuti e 8 secondi, come dal Corecom rilevato;
- 14 settembre 2020 dalle ore 20,00 alle 21,00: si rilevano due telepromozioni all'interno di un programma televisivo per complessivi 12 minuti circa. La telepromozione rientra nell'affollamento giornaliero e non in quello orario, pertanto la pubblicità all'interno di questa fascia oraria è rappresentata da tre barre pubblicitarie della durata complessiva di 7 minuti e 24 secondi contro i 19 minuti e 7 secondi segnalati;
 - 14 settembre 2020 dalle ore 21,00 alle 22,00: si rilevano barre pubblicitarie per un totale di 15 minuti e 42 secondi contro i 17 minuti e 47 secondi segnalati;
 - 14 settembre 2020 dalle ore 22,00 alle 23,00: si rilevano barre pubblicitarie per un totale di 15 minuti e 19 secondi contro i 16 minuti e 32 secondi segnalati;
 - 14 settembre 2020 dalle ore 23,00 alle 24,00: si rilevano barre pubblicitarie per un totale di 16 minuti e 39 secondi contro i 17 minuti e 39 secondi segnalati (in questo caso l'eccedenza è stata recuperata nell'ora successiva);
 - 15 settembre 2020 dalle ore 17,00 alle 18,00: si rileva un messaggio promozionale della durata di 15 minuti. Probabilmente è stata contabilizzata come pubblicità uno speciale fatto nel comune di X con intervista al Sindaco. Si ritiene non debba intendersi come pubblicità, motivo per il quale sono stati rispettati i 15 minuti contro una interpretazione, a nostro avviso errata, di 24 minuti e 53 secondi;
 - 15 settembre 2020 dalle ore 20,00 alle 21,00: si rilevano due telepromozioni all'interno di un programma televisivo per complessivi 12 minuti circa. La telepromozione rientra nell'affollamento giornaliero e non in quello orario, pertanto la pubblicità all'interno di questa fascia oraria è rappresentata da tre barre pubblicitarie della durata complessiva di 7 minuti e 35 secondi contro i 23 minuti e 32 secondi segnalati;
 - 15 settembre 2020 dalle ore 21,00 alle 22,00: si rilevano barre pubblicitarie per 14 minuti e 53 secondi contro i 16 minuti e 45 secondi segnalati;
 - 15 settembre 2020 dalle ore 22,00 alle 23,00: si rilevano barre pubblicitarie per 14 minuti e 49 secondi contro i 16 minuti e 36 secondi segnalati;
 - 15 settembre 2020 dalle ore 23,00 alle 24,00: si rilevano barre pubblicitarie per 15 minuti e 32 secondi contro i 16 minuti e 34 secondi segnalati. L'eccedenza può essere recuperata nell'ora successiva;
 - 16 settembre 2020 dalle ore 10,00 alle ore 11,00: si rilevano due telepromozioni all'interno di un programma televisivo per complessivi 12 minuti circa. La telepromozione rientra nell'affollamento giornaliero e non in quello orario e non risultano barre pubblicitarie in questa fascia oraria. Non si capisce a cosa si riferisca la rilevazione del Corecom di 16 minuti e 46 secondi.
 - 16 settembre 2020 dalle ore 20,00 alle ore 21,00: si rilevano due telepromozioni all'interno di un programma televisivo per complessivi 12 minuti circa. La telepromozione rientra nell'affollamento giornaliero e non in quello orario, pertanto la pubblicità all'interno di



Viale Aldo Moro, 44 -

40127 Bologna - Tel. 051

527 5501 - 527.6308 - Fax 051 527.5059 email corecom@regione.emilia-romagna.it PEC

corecom@postacert.regione.emilia-romagna.it

WEB www.assemblea.emr.it/corecom

- questa fascia oraria è rappresentata da tre barre pubblicitarie della durata complessiva di 7 minuti e 35 secondi di pubblicità tabellare contro i 21 minuti e 57 secondi segnalati;
- 16 settembre 2020 dalle ore 21,00 alle ore 22,00: si rilevano barre pubblicitarie della durata di 15 minuti e 27 secondi contro i 16 minuti e 35 secondi segnalati;
 - 16 settembre 2020 dalle ore 22,00 alle ore 23,00: si rilevano barre pubblicitarie della durata complessiva di 15 minuti e 2 secondi contro i 16 minuti e 54 secondi segnalati. Anche in questo caso l'eventuale eccedenza è stata recuperata nell'ora successiva;
 - 17 settembre 2020 nella fascia oraria dalle ore 20,00 alle 21,00: si rilevano due telepromozioni all'interno di un programma televisivo per complessivi 12 minuti circa. La telepromozione rientra nell'affollamento giornaliero e non in quello orario, pertanto la pubblicità all'interno di questa fascia oraria è rappresentata da tre barre pubblicitarie della durata complessiva di 7 minuti e 20 secondi contro i 23 minuti e 31 secondi segnalati;
 - 17 settembre 2020 nella fascia oraria dalle ore 21,00 alle 22,00: si rilevano barre pubblicitarie per una durata di 15 minuti e 54 secondi contro la rilevazione del Corecom di 17 minuti e 44 secondi;
 - 17 settembre 2020 nella fascia oraria dalle ore 22,00 alle 23,00: si rilevano barre pubblicitarie per 15 minuti e 3 secondi contro i 17 minuti e 25 secondi segnalati;
 - 17 settembre 2020 nella fascia oraria dalle ore 23,00 alle 24,00: si rilevano barre pubblicitarie per complessivi 16 minuti e 14 secondi contro la rilevazione del Corecom di 20 minuti e 45 secondi. L'eccedenza dalla scrivente società rilevata è stata recuperata nell'ora successiva;
 - 18 settembre 2020 nella fascia oraria dalle ore 20,00 alle 21,00: si rilevano due telepromozioni all'interno di un programma televisivo per complessivi 12 minuti circa. La telepromozione rientra nell'affollamento giornaliero e non in quello orario, pertanto la pubblicità all'interno di questa fascia oraria è rappresentata da tre barre pubblicitarie della durata complessiva di 7 minuti e 36 secondi contro i 18 minuti e 6 secondi segnalati;
 - 18 settembre 2020 nella fascia oraria dalle ore 21,00 alle ore 22,00: si rilevano barre pubblicitarie per complessivi di 15 minuti e 5 secondi contro i 16 minuti e 4 secondi segnalati;
 - 18 settembre 2020 nella fascia oraria dalle ore 22,00 alle 23,00: si rilevano barre pubblicitarie per complessivi 15 minuti e 8 secondi contro la rilevazione del Corecom di 17 minuti e 45 secondi. Tale lieve eccedenza è stata recuperata nell'ora successiva;
 - da questa approfondita analisi che i tecnici hanno fatto verificando le contestazioni rilevate nel periodo preso in esame, si è potuto constatare che i problemi di sfioramento della percentuale oraria dei 25% si sono verificati principalmente e quasi esclusivamente nelle fasce orarie nelle quali erano presenti trasmissioni non prodotte dalla stessa emittente e che al loro interno erano inserite alcune telepromozioni dal Corecom interpretate come pubblicità, in misura tale da far eccedere il limite previsto se sommate alle normali barre pubblicitarie. Tenuto conto che la telepromozione è una forma di pubblicità consistente nell'esibizione di prodotti, con presentazione verbale e visiva di beni o servizi di un produttore di beni o di un fornitore di servizi, fatta dall'emittente televisiva nell'ambito di un programma, al fine di promuovere dietro compenso beni o servizi presentati o esibiti e che tale tipo di pubblicità rientra nell'affollamento giornaliero e non in quello orario, si



Viale Aldo Moro, 44 -

40127 Bologna - Tel. 051

527 5501 - 527.6308 - Fax 051 527.5059 email corecom@regione.emilia-romagna.it PEC

corecom@postacert.regione.emilia-romagna.it

WEB www.assemblea.emr.it/corecom

- ritiene che le fasce orarie segnalate dal Corecom, all'interno delle quali erano presenti queste trasmissioni, siano corrette e rispettose dei limiti previsti per l'affollamento orario;
- nonostante questa precisazione è già stato, comunque, indicato ai tecnici di fare particolarmente attenzione ai prodotti non di produzione della società che possono avere pubblicità al loro interno, sia sotto forma di spot che di telepromozioni, ma anche di sponsorizzazioni non rientranti nei normali canoni identificatori delle sponsorizzazioni, e quindi considerate pubblicità, tali da creare alla nostra emittente problematiche di affollamento pubblicitario e renderci oggetto di sanzioni non dipendenti dalla nostra volontà;
 - per quanto riguarda le barre pubblicitarie inserite nelle fasce orarie dalle ore 21,00 alle ore 24,00, gli sforamenti rilevati sono di lievissima entità e soprattutto quelli presi in esame nell'orario dalle 23,00 alle 24,00 sono stati recuperati nell'orario immediatamente successivo come previsto dalla normativa vigente;
 - in conclusione, pur riconoscendo il legittimo lavoro che ha svolto il Corecom dell'EmiliaRomagna nell'ambito delle proprie attività istituzionali, si ribadisce che l'emittente ha tenuto un comportamento sufficientemente corretto e non ha beneficiato in alcun modo dei lievi sforamenti rilevati;
 - si chiede, infine, che la contestazione in oggetto venga archiviata e non assegnata ad uffici che possano provvedere ad instaurare un procedimento sanzionatorio, non giusto e non meritato rispetto all'entità dei rilevamenti evidenziati, ma soprattutto non opportuno se inquadrato nel particolare momento nel quale tutte le attività economiche e sociali sono colpite da questa terribile pandemia, sanitaria, economica e sociale».

PRESO ATTO che, in seguito alla ricezione della citata memoria, il Corecom chiedeva all'Istituto Piepoli - al quale è stata affidata la rilevazione e analisi dei dati delle trasmissioni di emittenti televisive locali per la sessione generale di monitoraggio 2020 - di ricontrollare i dati relativi al monitoraggio effettuato per la contestazione in oggetto. L'Istituto Piepoli, con nota prot. AL.2021.5752 del 05.03.2021, confermava i tempi pubblicitari monitorati.

RITENUTO:

- che alla luce delle considerazioni svolte, si ritengono sussistere gli estremi per proporre l'avvio del procedimento sanzionatorio nei confronti della società XXX - con sede in via XXX, titolare dell'autorizzazione per la fornitura di servizi di media audiovisivi lineari su frequenze televisive terrestri in ambito locale con il marchio "7 Gold" - per condotte rilevanti rispetto alla presunta violazione delle disposizioni contenute nell'articolo 38, comma 5 del decreto legislativo n. 177/2005 e successive modifiche ed integrazioni relativamente ai giorni 12, 14, 15, 16, 17 e 18 settembre 2020;
- che sia applicabile la sanzione amministrativa, ai sensi dell'art. 51, comma 2, lett. a), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e successive modifiche ed integrazioni, del pagamento di una somma, ridotta di un decimo ai sensi del comma 5, da euro 1.033,00 (milletrentatré/00) a euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitrè/00);



Viale Aldo Moro, 44 -

40127 Bologna - Tel. 051

527 5501 - 527.6308 - Fax 051 527.5059 email corecom@regione.emilia-romagna.it PEC

corecom@postacert.regione.emilia-romagna.it

WEB www.assemblea.emr.it/corecom



- di dover proporre la determinazione della sanzione per ciascuna delle giornate in cui si sono verificate le violazioni contestate nella misura pari ad euro 1.033,00 (milletrentatré/00) corrispondente al minimo edittale della sanzione e che in tale commisurazione hanno rilievo i seguenti criteri, di cui all'art. 11 della legge 689/1981:

a) Gravità della violazione

La violazione commessa deve ritenersi di entità lieve visto che i fatti contestati sono concentrati in fasce orarie delimitate;

b) Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

La società si è già impegnata ad un'attenta verifica della programmazione pubblicitaria, incaricando i tecnici di fare verifiche più puntuali della pubblicità presente all'interno dei programmi non prodotti dalla società;

c) Personalità dell'agente

La società, per natura e funzioni svolte, si presume dotata e supportata da un'organizzazione interna idonea a garantire il pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;

d) Condizioni economiche dell'agente

Nonostante la crisi economica che colpisce l'emittenza locale, le condizioni economiche si presumono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra indicata.

DATO ATTO della regolarità amministrativa del presente atto espressa dalla responsabile del Corecom dott.ssa Rita Filippini.

A voti unanimi

DELIBERA

- di determinare la sanzione pecuniaria da proporre ad AGCOM nei confronti della società XXX - con sede in via XXX 09862630150, titolare dell'autorizzazione per la fornitura di servizi di media audiovisivi lineari su frequenze televisive terrestri in ambito locale con il marchio "X" - in euro 6.198,00 (seimilacentonovantotto/00), corrispondente al minimo edittale della sanzione previsto per la singola violazione moltiplicata per n. sei giornate contestate, secondo il principio del cumulo materiale delle sanzioni, per la violazione dell'articolo 38, comma 5 del decreto legislativo 31 luglio 2005 e successive modifiche ed integrazioni.

Bologna, 11 marzo 2021

Firmato digitalmente
Il Segretario delegato
Rita Filippini

Firmato digitalmente
Il Presidente
Stefano Cuppi



Viale Aldo Moro, 44 -

40127 Bologna - Tel. 051

527 5501 - 527.6308 - Fax 051 527.5059 email corecom@regione.emilia-romagna.it PEC

corecom@postacert.regione.emilia-romagna.it

WEB www.assemblea.emr.it/corecom



Viale Aldo Moro, 44 -

40127 Bologna - Tel. 051

527 5501 - 527.6308 - Fax 051 527.5059 email corecom@regione.emilia-romagna.it PEC

corecom@postacert.regione.emilia-romagna.it

WEB www.assemblea.emr.it/corecom